



MUD

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale Modalità di compilazione e invio

PAOLO PIPERE

ESPERTO DI DIRITTO DELL'AMBIENTE

SEGRETARIO NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA ESPERTI AMBIENTALI

DPCM MUD 2024

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto
Completo

Avviso di rettifica
Errata corrige

Lavori
Preparatori

Direttive UE
recepite

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 gennaio 2024

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024. (24A01185) (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024)

Publicato il 2 marzo 2024

DPCM MUD 2024

- **Il 2 marzo 2024** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2024: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2023”.
- Per effetto della disposizione contenuta nell’art. 6, comma 2-bis, della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, che ha istituito il MUD - «Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo**; in tale ipotesi, **il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto**»
- il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha comunicato che il termine di presentazione della dichiarazione è stato **posticipato di centoventi giorni, ossia al 1° luglio.**

MUD

- Con il MUD si realizza la «comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti» disciplinata dall'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006.
- La rilevazione statistica coinvolge ogni anno oltre quattrocentomila unità locali di enti e imprese.
- Sempre più spesso **nuove schede e moduli si aggiungono ai precedenti** con un criterio di accumulazione, di stratificazione.
- Ad esempio la **Scheda riciclaggio** con la quale si documenta anche il trattamento dei rifiuti di imballaggio, si aggiunge alle precedenti **Schede Imballaggio (IMB)** e ai **Moduli MG-IMB** (con i quali si documenta ogni trattamento, e quindi anche il riciclo, di questa tipologia di rifiuto), con un criterio che non sembra essere in alcun modo giustificato.



SOGGETTI OBBLIGATI

MUD

- **Art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006**
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di **raccolta e trasporto di rifiuti**,
- **i commercianti e gli intermediari** di rifiuti senza detenzione,
- le imprese e gli enti che effettuano **operazioni di recupero e di smaltimento** di rifiuti,
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e**
- **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),**
- comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti.

MUD

- **Art. 189, comma 3, D.Lgs. 152/2006**
- le imprese e gli enti **produttori iniziali di rifiuti non pericolosi [con più di dieci dipendenti] di cui all'articolo 184, comma 3, lettere:**
- **c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];**
- **d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani]; e**
- **g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;**

Esoneri

Sono esonerati dall'obbligo:

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135
- **le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché,
- **per i soli rifiuti non pericolosi** [di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)], **le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno [complessivamente] più di dieci dipendenti.**
- Nel caso in cui i **produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta** competente per territorio [?], ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.



STRUTTURA DEL MUD

Struttura del MUD

www.pipere.it

- Comunicazione Rifiuti
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Comunicazione Imballaggi:
 - Sezione Consorzi
 - Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Comunicazione Semplificata

- Le imprese e gli enti che **producono, nell'unità locale** alla quale si riferisce la dichiarazione, **fino a sette rifiuti**, per ognuno dei quali **non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre impianti** di gestione, e non hanno effettuato spedizioni transfrontaliere o trasportato propri rifiuti pericolosi possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata **con invio via PEC.**

Comunicazione Semplificata

Tutte le condizioni indicate **devono sussistere contemporaneamente**, pertanto:

- i rifiuti devono **necessariamente essere stati prodotti nell'ambito dell'unità locale** alla quale si riferisce la dichiarazione

Comunicazione Semplificata

- le tipologie di rifiuti, ognuna delle quali identificata dal rispettivo codice dell'elenco europeo dei rifiuti (EER o CER), che decadono dall'attività economica esercitata nell'unità locale **non possono essere più di sette**;
- per avviare al recupero o allo smaltimento ognuno dei rifiuti **non devono essere stati utilizzati più di tre trasportatori**;
- per sottoporre a operazioni di recupero o di smaltimento ognuno dei rifiuti **non devono essere stati utilizzati più di tre impianti autorizzati**.

Comunicazione Semplificata

- La comunicazione semplificata non può essere utilizzata da enti o imprese che abbiano trasportato con mezzi aziendali i propri rifiuti pericolosi (fino a 30 kg o litri al giorno) o effettuato spedizioni transfrontaliere

Soggetti obbligati

3. Comunicazione Imballaggi

- **Sezione Consorzi:** CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), quindi produttori di imballaggi che abbiano organizzato un sistema riconosciuto di raccolta e recupero dei rifiuti di imballaggio o di riutilizzo degli imballaggi usati;
- **Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio:** impianti che trattano questa tipologia di rifiuti

Soggetti obbligati

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

- Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al *Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei RAEE e Sistemi Collettivi di Finanziamento*.

Questa comunicazione deve essere compilata esclusivamente con modalità telematica per mezzo del sistema accessibile sul sito www.registroaee.it.


Struttura del MUD

<u>SEZIONE ANAGRAFICA</u>	Scheda SA1	(per tutte le Sezioni, tranne la Comunicazione Rifiuti Semplificata)
	Scheda Autorizzazioni	Per i soli soggetti autorizzati a svolgere attività di gestione dei rifiuti
	Scheda Riciclaggio	Per i soli soggetti che effettuano il riciclaggio finale dei rifiuti urbani e/o dei rifiuti di imballaggio
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI</u>		
<u>Sezione Rifiuti</u>	Scheda Rifiuti	Moduli RT, RE, DR, TE, MG
	Scheda Materiali	
<u>Sezione Intermediazione</u>	Scheda INT-Intermediazione	Moduli UO e UD
<u>COMUNICAZIONE VEICOLI FUORI USO</u>	Scheda AUT - Autodemolitore	Moduli RT-VEIC, DR-VEIC, TE-VEIC, MG-VEIC
	Scheda ROT - Rottamatore	
	Scheda FRA - Frantumatore	
<u>COMUNICAZIONE IMBALLAGGI</u>		
<u>Sezione Consorzi</u>	Scheda SRIU, SMAT, STIP, SBOP	
	Scheda CONS	Moduli UO-CONS e DR - CONS
<u>Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio</u>	Scheda IMB	Moduli RT-IMB, DR-IMB, TE-IMB, MG IMB
<u>COMUNICAZIONE RAEE</u>	Scheda CR RAEE – Centri di raccolta	Moduli RT-RAEE, DR-RAEE, TE-RAEE, MG RAEE
	Scheda TRA- RAEE Impianti di trattamento	
<u>COMUNICAZIONE PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE elettriche ed elettroniche</u>	Scheda IMM-AEE	Modulo DR-AEE
	Scheda RTOT-SCF	
	Scheda R-PROD	
<u>COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI e raccolti in convenzione</u>	Scheda RU	Moduli CS, DR - U, RT-CONV, RT-NonPub
	Scheda CG	Modulo MDCR



MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Modalità compilazione produttore





MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Modalità di presentazione

- Le imprese e gli enti che hanno prodotto, nella propria unità locale, non più di sette rifiuti e, per ogni rifiuto, hanno utilizzato non più di tre trasportatori e di tre impianti **possono scegliere se inviare via PEC la *Comunicazione rifiuti semplificata* oppure se inviare telematicamente la dichiarazione** (Scheda anagrafica e Comunicazione rifiuti).

Modalità di presentazione

- È obbligatorio compilare la Comunicazione semplificata on-line, sul portale
- <http://mudsemplificato.ecocerved.it>, stampare la dichiarazione su carta e sottoscriverla, predisporre un unico file formato .pdf (eventualmente sottoscritto con firma digitale) e, in caso di firma autografa, la scansione del documento di identità del dichiarante, e inviare il file, allegandolo ad un messaggio di posta elettronica certificata riportante in oggetto il codice fiscale dell'impresa o dell'ente, all'indirizzo: comunicazioneMUD@pec.it.
- Non è più possibile, perciò, spedire i moduli cartacei con raccomandata, come è avvenuto in passato.
- Il pagamento dei diritti di segreteria potrà avvenire esclusivamente con il circuito Pago Pa.

Modalità di presentazione

- I produttori di rifiuti che non si trovano nella condizione di poter utilizzare la *Comunicazione rifiuti speciali semplificata* **devono necessariamente provvedere all'invio telematico della dichiarazione** tramite l'impiego di un software (ad esempio quello messo gratuitamente a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio) che generi il file da spedire, **mediante l'uso di un dispositivo di firma digitale**, tramite il sito www.mudtelematico.it

Modalità di presentazione

- **Tutti gli altri soggetti obbligati**, con la sola eccezione dei soggetti istituzionali che devono presentare la *Comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione*, **sono tenuti ad inviare telematicamente la dichiarazione con le modalità in precedenza descritte.**

Modalità di presentazione

Ai siti:

www.mudtelematico.it,
mudsemplificato.ecocerved.it e
www.mudcomuni.it

si può accedere **esclusivamente** tramite il sistema pubblico di identità digitale (**SPID**), la Carta d'identità elettronica (**CIE**) o la Carta nazionale dei servizi (**CNS**).

Modalità di presentazione

- I diritti di segreteria ammontano a:
- **15 euro** per ogni “Comunicazione semplificata” presentata via PEC e a
- **10 euro** per le dichiarazioni presentate telematicamente.



SANZIONI

Sanzioni

- **Art. 258 – (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**
- 1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta [MUD] ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la **sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro**; se la comunicazione è effettuata **entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine** stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **ventisei euro a centosessanta euro**.

Sanzioni

Produttori AEE - D.Lgs. 49/2014 – Art. 38, comma 2, lett. h)

- h) chi, entro il termine stabilito dall'articolo 29, comma 2, non effettua l'iscrizione al Registro nazionale o **non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto**, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000 ad euro 20.000**.